



PROVINCIA DI IMPERIA

MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI Stagione venatoria 2008/2009

ART. 1 - ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

Ai sensi dell'art. 11 Legge 11.2.1992 n. 157 e dell'art. 4 Legge Regionale 1/7/1994 n. 29 e s.m.i. la Zona Faunistica delle Alpi costituisce zona faunistica a se stante.

La Provincia individua e delimita sul proprio territorio un unico Comprensorio Alpino.

ART. 2 - GESTIONE ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

La gestione del territorio compreso nella Zona Faunistica delle Alpi, ai fini dell'esercizio venatorio, è affidata al Comprensorio Alpino, nel rispetto ed entro i limiti indicati dalla normativa vigente e dalle presenti modalità.

ART. 3 - ISCRIZIONE ED AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEL COMPRENSORIO ALPINO

Sono iscritti di diritto nel Comprensorio Alpino i cacciatori residenti in Provincia di Imperia che abbiano optato per la scelta di caccia in Zona Alpi.

Sono ammessi a cacciare nel Comprensorio Alpino i non residenti che abbiano optato per la scelta di caccia di cui sopra, nei limiti dei posti rimasti disponibili sino al raggiungimento del quorum massimo prestabilito.

L'esercizio dell'attività venatoria nel Comprensorio Alpino per i cacciatori iscritti e ammessi è subordinata al versamento della quota di partecipazione stabilita dall'organo di gestione e versata sul c/c da quest'ultimo indicato.

ART. 4 - PERIODI E GIORNATE DI CACCIA

L'esercizio venatorio nella Zona Faunistica delle Alpi è consentito secondo le modalità sotto indicate:

- **Caccia alla selvaggina stanziale:** dal **21/09/2008 al 14/12/2008 nelle giornate di mercoledì e domenica;**
- **Caccia alla selvaggina migratoria:** dal **21/09/2008 al 31/01/2009** per le specie consentite dal Calendario Venatorio Regionale:
 - Vagante e da appostamento nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica;**
 - Nella giornata di **sabato** l'ausiliare deve essere obbligatoriamente dotato di bubbolo o campanello tradizionale.
 - Nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per le due ulteriori giornate di lunedì e giovedì, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo senza l'uso del cane.E' vietato nelle giornate di **lunedì, giovedì e sabato** abbattere qualsiasi capo di selvaggina stanziale. La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- **Caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio":**
E' sempre vietata la caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio" nel periodo dal **21 Settembre al 30 Novembre 2008;**
La caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio" è consentita dal **1° dicembre 2008 all' 11 gennaio 2009**, esclusivamente nelle giornate di **mercoledì e domenica.**
E' sempre vietato, durante la caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio", disturbare la selvaggina con mezzi non conformi all'attività venatoria.
- **Caccia al cinghiale:**
dal **05/10/2008 al 04/01/2009**, secondo quanto disciplinato dal Calendario venatorio regionale e dalle modalità provinciali, nelle sole giornate di **mercoledì e domenica.**

ART. 5 - ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento dei cani da caccia, limitatamente ai giorni di **Mercoledì, Sabato e Domenica** e solo per coloro che sono iscritti od ammessi nel Comprensorio Alpino Imperiese è consentito:

- per i **cani da seguita:** dal **3 al 14 settembre 2008**, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto
- per i **cani da ferma:** dal **3 al 14 Settembre 2008**, da un'ora prima del sorgere del sole sino alle ore 12.00 con recupero dei cani entro le ore 13.00

ART. 6 - DETENZIONE E USO DELLE ARMI NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

- a. L'uso ed il porto della canna rigata è ammesso esclusivamente per l'esercizio della caccia al cinghiale e per la caccia di selezione al camoscio ed al capriolo.
- b. Il fucile a ripetizione o semiautomatico con canna ad anima liscia deve essere ridotto a due soli colpi, compreso quello in canna.
- c. Ai cacciatori che esercitano la caccia alla selvaggina stanziale non ungulata (gallo forcello, starna, pernice rossa, fagiano maschio e lepre) e la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante, sono vietati l'uso e la detenzione della palla asciutta e della munizione spezzata di misura superiore al 4 ed è altresì vietato il porto di fucile combinato.

ART. 7 - CACCIA AL GALLO FORCELLO

La caccia al gallo forcello, limitatamente ai soggetti maschi, è consentita nelle giornate di **mercoledì** e **domenica** dal **1° Ottobre al 30 Novembre 2008** secondo le modalità di ammissione stabilite dal C.A. e dal piano di prelievo approvato dalla Provincia.

L'Amministrazione Provinciale, sentito l'Organo di gestione del Comprensorio Alpino, stabilisce annualmente il contingente massimo di galli forcelli di cui è possibile l'abbattimento nel territorio della Zona Faunistica delle Alpi, sulla base di appositi censimenti di campagna.

Il cacciatore, per poter esercitare la caccia al gallo forcello, dovrà essere in possesso dell'apposito talloncino di controllo rilasciato dal competente Organo di gestione.

All'atto dell'abbattimento il cacciatore deve immediatamente annotare il capo di selvaggina sul tesserino regionale, in corrispondenza della giornata di caccia e compilare l'apposito talloncino di controllo di cui sopra, che deve essere consegnato entro le ore 20 del giorno successivo alla sede del Comprensorio Alpino o, in alternativa, ad un Agente di Vigilanza o del Corpo Forestale dello Stato.

L'Organo di gestione del Comprensorio Alpino, al raggiungimento del contingente prestabilito, deve immediatamente chiudere la caccia a tale specie anticipatamente rispetto alla data indicata nel calendario.

L'inottemperanza a quanto sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale.

ART. 8 - CACCIA DI SELEZIONE AL CAMOSCIO E AL CAPRIOLO

L'abbattimento del camoscio e del capriolo è consentito esclusivamente a selecontrollori (cacciatori muniti di apposito patentino approvato dall'INFS), nei termini, nelle modalità e secondo i piani di abbattimento approvati dalla Provincia.

ART. 9 - CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO E STAGIONALE

Fermo restando il rispetto delle norme previste dal Calendario venatorio regionale, dalla Legge n. 157/1992 e s.m.i. e dalla L.R. 29/1994 e s.m.i., nella Zona Faunistica delle Alpi ciascun cacciatore per ogni giornata di caccia non può abbattere più di un soggetto maschio di gallo forcello.

Nel corso dell'intera stagione venatoria ciascun cacciatore non può abbattere complessivamente più di due soggetti maschi di gallo forcello.

In via sperimentale non è consentita la caccia alla femmina del fagiano comune.

In caso di cattura di pernici o starne inanellate, l'anello di identificazione dovrà essere consegnato al Comprensorio Alpino, per fini statistici, entro una settimana dall'abbattimento.

ART. 10 - CACCIA SU TERRENO PARZIALMENTE O TOTALMENTE COPERTO DI NEVE

L'esercizio venatorio su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve è permesso esclusivamente per il "cinghiale", per il "camoscio", per il "capriolo" e per il "gallo forcello" ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3968 del 30/11/1995.

ART. 11 - INFRAZIONI E SANZIONI

Le infrazioni alle presenti modalità saranno punite ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 157/1992 e dalla L.R. n. 29/1994 e s.m.i.

E' potestà del Comprensorio Alpino dotarsi di apposite norme statutarie valide per i soci iscritti ed ammessi, per l'individuazione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Imperia, 30 luglio 2008

L'ASSESSORE

Giovanni BALLESTRA

IL PRESIDENTE

Avv. Gianni GIULIANO